

di poi, quasi in parte fino al 1890, avveniva quando si discuteva qui dentro il Codice di procedura penale, del quale non m'interessò, perchè non è materia che entri nella mia coltura e nel mio esercizio, io, entrando una volta nell'aula rimasi incantato dalla parola alata e dall'ingegno fervido di Enrico De Nicola, che nella conclusione del suo discorso scioglieva un inno al Codice di procedura penale ed al ministro che aveva la fortuna ben meritata di apporvi la firma. Egli diceva: noi celebriamo così il cinquantenario della nostra nazionalità, ricollegandoci alle tradizioni romane anche per la gloria del giuri. E sentii in quel momento i fremiti patriottici che mi esaltarono, e mi spinsero ad applaudire. Ma sentii quasi per combinazione fatale un altro che mi stava accanto, che (inesperto forse in diritto e della diversità dei due istituti) mi parlò del giudice unico e del pretore romano. Allora io fui assalito da una profonda malinconia. Pretore romano! Lasciamo stare la diversità dell'istituto; ma, ad ogni modo, ricollegandoci alla tradizione pretoria romana, che fece il diritto nuovo, quanta miseria di contrasto col vostro giudice unico! Della grandezza del pretore romano fu poi scritto così: *Post divinam et regiam maiestatem praetoriam numerant doctores*. Quella dunque fu la gloria romana. Ma quale la gloria del vostro giovinello, che chiamate giudice unico? Questa non è gloria; ed io auguro al mio paese, ed a voi, onorevole ministro, ben altra gloria! (*Approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Longo.

LONGO. Onorevoli colleghi, in un problema di sì alta importanza, come quello dell'amministrazione della giustizia, e che interessa così intimamente ogni classe di cittadini, io credo che sia doveroso per ciascuno di noi portare il piccolo contributo della propria coltura e della propria esperienza all'opera di riforme, che ne toccano l'ordinamento.

Il Senato, in sedute memorande per altezza di discussioni, ha dimostrato un vivo e sincero interesse per i problemi dell'ordine giudiziario. Ma ciò non può dispensare la Camera dal portare il suo attento e ponderato esame sul disegno di legge. Il grande numero degli iscritti ne dà sicuro affidamento.

Dal canto mio procurerò di tenere la parola nel modo più breve che mi sarà possibile, per esprimere intorno ad esso il mio

pensiero, e per raccomandare alla benevola considerazione vostra alcuni voti, che sono espressione di animo convinto.

Dirò subito che una nuova riforma delle leggi che disciplinano il reclutamento e l'ordinamento della magistratura è, a mio avviso, una necessità ed un dovere ad un tempo.

I concorsi d'ammissione in magistratura segnano da più anni una serie inquietante d'insuccessi. I risultati di essi possono sintetizzarsi in una grande deficienza numerica di concorrenti, ed in una insufficienza di capacità, più grave ancora della stessa deficienza quantitativa. Ora, il numero degli uditori giudiziari, che costituiscono il vivaio della magistratura, è ridotto presso che alla metà di quello che dovrebbe essere.

Ed è pure notevole la grande diserzione dei giovani delle provincie settentrionali dai concorsi: nel distretto di Milano, ad esempio, su quattrocento uditori furono nominati soltanto due nell'ultimo triennio. Questo grande squilibrio regionale, in un paese come l'Italia, a varia civiltà, e in una amministrazione, come quella della giustizia, che ha per base la coscienza dell'ambiente, deve pure costituire una non lieve preoccupazione.

Altro male, generalmente deplorato nel vigente ordinamento giudiziario, è il sistema dei concorsi per le promozioni, ordinato in modo da distrarre l'attività dei magistrati dalle occupazioni veramente utili dell'ufficio, e da non rafforzare nell'animo loro quel sentimento di sicurezza del proprio stato e del proprio avvenire, che è condizione indispensabile al sereno esercizio delle loro alte funzioni.

A questi, che sono i principali inconvenienti dell'attuale ordinamento giudiziario, si aggiunge, come causa non ultima di malessere, il disagio economico.

È vero infatti che le leggi dell'ultimo decennio, se hanno opportunamente aggravati, nel pubblico interesse, i doveri e le responsabilità dei magistrati, hanno pure sensibilmente migliorate le loro condizioni economiche; ma è altresì vero che, oltre l'aumento del costo della vita, un altro fattore ha creato, a mio avviso, nella carriera giudiziaria, una specialissima condizione, che forse non ha riscontro in alcun'altra classe di funzionari dello Stato.

Come è noto, il reclutamento dei magistrati, nel periodo immediatamente posteriore alla unificazione d'Italia, ed anche